

Regolamento

PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE FRAZIONE MACCHIA

(Approvato con delibera di Consiglio n. 9 del 9/2/2007)

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DELL'ACQUA POTABILE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è gestito in economia dal Comune . L'acqua Comunale viene concessa agli utenti per esclusivo uso potabile; non sono ammesse utenze per scopi irrigui. La concessione è revocata di diritto ove l'acqua venga utilizzata per usi e scopi diversi da quelli espressamente indicati nella concessione.

- ART. 2 -

Le concessioni all'interno delle zone edilizie destinate dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune ed insediamenti residenziali e fornite di rete idrica principale, saranno autorizzate dal Responsabile pro-tempore lavori pubblici, su istanza del richiedente e sempre che gli edifici siano regolarmente accatastati e si trovino a tale altezza da poter ricevere l'acqua in pressione.

- ART. 3 -

Tutti i contratti di fornitura dovranno essere stipulati tra il responsabile pro-tempore lavori pubblici, quale legale rappresentante del Comune, ed il/ i richiedente, prima dell'inizio dell'erogazione dell'acqua e previo collaudo delle opere di allacciamento, di adduzione e dell'apparecchio di misura. Il contratto avrà la durata di anni uno e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno. La richiesta di disdetta potrà essere effettuata dalle parti in ogni momento ed avrà decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione. Il Comune potrà concedere, a richiesta dell'utente abbonato al pubblico acquedotto, la sospensione dell'utenza, per un periodo di tempo indeterminato. La sospensione dell'utenza comporterà l'esonero dal pagamento di canoni e contributi di manutenzione e la contestuale interruzione della fornitura dell'acqua con la chiusura del rubinetto di arresto esterno e quindi l'apposizione di sigillo al rubinetto interno del contatore. L'utente potrà, al bisogno, richiedere il ripristino dell'utenza sospesa previa corresponsione di un contributo di riattivazione, determinato dalla Giunta Municipale entro un minimo di €. 50,00 e stipulare, se del caso, nuovo contratto.

- ART. 4 -

La concessione potrà essere richiesta contemporaneamente da più utenti. I richiedenti, però, saranno tenuti a stipulare un contratto di fornitura per ogni singola unità abitativa e per ciascun tipo di utilizzo con conseguente corresponsione di diritti di allaccio pari al numero delle unità servite.

Saranno, pertanto, applicati tanti contatori quanti sono gli appartamenti da servire, in tal caso a cura e spese degli utenti dovrà essere approntato idoneo locale e/o armadietto, capace di contenere tutti i rubinetti di arresto ed i contatori. Nel caso in cui le diverse diramazioni per i singoli appartamenti siano alimentati da una sola colonna principale, ciascuna diramazione dovrà essere munita di rubinetto di arresto, in modo che l'eventuale chiusura od isolamento di una qualunque diramazione secondaria, si possa provvedere all'esterno degli appartamenti stessi o da locali accessibili agli agenti del Comune.

Nel caso di unità immobiliari costituite da più unità abitative, potrà essere richiesta un'unica concessione e assegnati quantitativi contrattuali corrispondenti al numero delle unità abitative con conseguente corresponsione di canone e contributo di manutenzione pari al numero delle unità servite. Non si concedono tuttavia utenze promiscue, pertanto nel caso di utilizzo diverso da quello domestico, dovrà necessariamente richiedersi specifica utenza.

- ART. 5 -

Il Responsabile pro-tempore lavori pubblici si riserva la facoltà di autorizzare in deroga, la concessione a privati non proprietari dell'immobile, purché vi acconsenta per iscritto il proprietario e sempre che questi dichiarerà espressamente di rendersi altresì coobbligato al pagamento dei canoni, dei consumi e corresponsabile degli eventuali danni.

- ART. 6 -

L'Amministrazione provvederà alla esecuzione delle diramazioni secondarie dalla condotta principale sino al limite delle abitazioni, rubinetto di chiusura incluso. Sono a carico dell'utente le successive opere e acquisto dei materiali fino all'innesto della tubazione interna privata che pur essendo eseguita a carico dell'utente dovrà rimanere di proprietà Comunale. Con la concessione viene autorizzato l'allacciamento dell'utenza alla rete idrica.

- ART. 7 -

La domanda di concessione, dovrà essere fatta dal proprietario dell'immobile in competente bollo; nell'istanza dovranno chiaramente indicarsi:

- I dati anagrafici completi del richiedente;
- La sede anagrafica o la sede presso la quale dovrà essergli inoltrata qualunque comunicazione, ordinanza, nonché eventuali intimazioni di pagamento;
- L'immobile con gli identificativi catastali per il quale viene richiesta la concessione;
- Le sue caratteristiche (numero delle unità immobiliari da servire e numero dei vani di ciascuna unità immobiliare);
- Il piano;
- La destinazione d'uso dell'acqua per ogni singola unità abitativa;
- Gli estremi della licenza edilizia o sanatoria. Identificativi catastali.
- Autocertificazione attestante che i reflui dell'immobile confluiscono in fossa biologica conforme alla vigente normativa.

Nel caso di destinazione differenziate dell'utenza, dovranno richiedersi tante utenze, quante sono le classi tariffarie contemplate dal presente regolamento.

- ART. 8 -

Tutti gli allacciamenti alla rete idrica comunale, dal rubinetto di arresto esterno compreso, saranno eseguiti a cura e spese del richiedente il quale dovrà uniformarsi alle seguenti norme:

- a) L'inizio dei lavori dovrà avvenire solo dopo che l'interessato avrà acquistato e disporrà di tutti i materiali occorrenti, che dovranno essere idonei e rispondenti alle indicazioni del personale comunale;
- b) I lavori dovranno essere eseguiti continuativamente senza alcuna interruzione fino al completamento dell'opera, dal personale comunale o da terzi muniti di regolare autorizzazione del Responsabile pro-tempore lavori pubblici;
- c) I lavori dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza del personale dell'Ufficio Tecnico, il quale, qualora l'esecuzione delle opere e/o di materiali impiegati non fossero ritenuti idonei e conformi alle prescrizioni del presente regolamento, a suo insindacabile giudizio potrà disporre la sospensione immediata dei lavori;
- d) Il pagamento del diritto di allaccio dovrà essere effettuato presso la tesoreria Comunale e la relativa quietanza dovrà essere esibita all'impiegato addetto alla sorveglianza dei lavori prima dell'inizio degli stessi.

- ART. 9 -

I contatori e le loro congiunzioni con il tubo saranno sigillate con un timbro del Comune. L'utente sarà responsabile di qualunque rottura dei sigilli che non sia fatta dagli agenti municipali, ed in tal caso saranno applicabili le disposizioni dell'art.12. L'apparecchio di misurazione, dovrà, di norma, essere collocato all'interno dell'immobile. Il luogo dove sarà collocato dovrà essere tenuto perfettamente pulito e sgombro per essere accessibile in qualsiasi momento al personale comunale.

- ART. 10 -

I guasti che dovessero verificarsi dalla presa fino al contatore compreso, restano a carico dell'Amministrazione. Saranno a carico dell'utente tutte le volte che, a giudizio del responsabile del servizio, si riscontrassero alterazioni causate da negligenza dell'utente.

- **ART. 11** -

L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare in qualsiasi momento tutti gli allacciamenti privati, sia per accertamenti di natura igienico – sanitaria, quanto per verificare guasti frodi e manomissioni. Per tali ispezioni i concessionari dovranno consentire ai tecnici del Comune ed agli incaricati del controllo il libero accesso all'interno delle abitazioni e nelle pertinenze dell'immobile.

Tali ispezioni dovranno avvenire solo di giorno ed in presenza del proprietario dell'immobile o dell'inquilino e/o del titolare della concessione o suo delegato.

- **ART. 12** -

Nel caso venissero accertate frodi, manomissioni, rottura dei sigilli etc., il Comune avrà diritto alla rifusione dei danni salva ed impregiudicata restando l'azione penale conseguente all'illecito comportamento dell'utente. In tutti i casi, il titolare della concessione, sarà passibile di ammenda da €. 50,00 a €. 300,00 , secondo la gravità dell'infrazione.

- **ART. 13** -

L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso gli utenti e/o i terzi per danni che potessero derivare all'interno degli edifici da perdite d'acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione. L'utente è sempre responsabile verso i terzi ed il Comune per danno dovuti fughe e/o perdite d'acqua che dovessero verificarsi nella condotta privata.

- **ART. 14** -

L'acqua fornita ad un immobile deve essere consumata esclusivamente nell'immobile stesso ed è vietato, pena la revoca della concessione, cederla e/o derivarla in tutto o in parte ad altri immobili e/o porzioni di immobili non compresi ed elencati nel contratto di concessione, anche quando gli immobili da fornire siano di proprietà dello stesso titolare della concessione. Nel caso di variazioni delle unità abitative oggetto del contratto di fornitura, il titolare della concessione dovrà produrre una nuova istanza e stipulare, se del caso, un nuovo contratto.

- **ART. 15** -

Nel caso di vendita dell'immobile e/o parte di esso, il concessionario è responsabile del pagamento dell'acqua consumata fino al giorno del subentro del nuovo proprietario. Il subentrante è tenuto a provvedere entro 15 giorni a disdetta o voltura a suo nome del contratto di concessione e si rende responsabile del pagamento della fornitura dal giorno di acquisto dell'immobile. Nel caso l'acquisto riguardi solo una porzione dell'immobile, l'utenza esistente rimane di proprietà del titolare del contratto, con obbligo per il nuovo proprietario di richiedere una nuova concessione a suo nome e per suo esclusivo uso. Nella richiesta di voltura il nuovo proprietario dovrà allegare fotocopia dell'atto di acquisto dell'immobile.

- **ART. 16** -

L'Amministrazione Comunale non assume, anzi, sin da ora declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni del servizio dovute a ragioni tecniche ed a cause di forza maggiore.

- **ART. 17** -

In deroga al disposto dell'art. 2 del presente regolamento, la Giunta Municipale può autorizzare concessioni, sempre per esclusivo uso potabile, in zone diverse da quelle indicate nel predetto articolo. In tal caso, il richiedente dovrà farsi carico della realizzazione della condotta principale dal pubblico acquedotto fino al luogo di utilizzazione dell'acqua potabile, tenendo sollevato il Comune da ogni spesa, responsabilità ed oneri verso terzi. Eventuali spese successive per manutenzioni, modifiche, etc., saranno a carico del richiedente, il quale, nell'esecuzione dei lavori, si atterrà alle direttive impartite dall'U.T.C.

Sono a carico del richiedente le eventuali autorizzazioni per l'attraversamento di strade e pertinenze dell'ANAS, della Provincia, del Demanio e/o privati. Copia di tali autorizzazioni e concessioni dovrà essere allegata alla domanda di cui all'art.7.

Il Comune non assume alcuna responsabilità sia in ordine al mancato conseguimento delle autorizzazioni occorrenti, come pure in caso di revoca di autorizzazioni già rilasciate, anzi, in tali ipotesi ha facoltà di recedere il contratto e sospendere la fornitura .

- **ART. 18** -

A garanzia del ripristino del manto stradale e della corretta esecuzione delle opere, dovrà essere costituita prima dell'inizio dei lavori una cauzione che i richiedenti la concessione sono tenuti a versare a garanzia dell'esatta esecuzione delle opere di allacciamento e per il rifacimento del manto stradale. Tale cauzione è determinata in €. 20,00 al mq. e sarà restituita dopo tre mesi dall'esecuzione dei lavori, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in ordine alla perfetta esecuzione delle opere e del rifacimento del manto stradale.

Qualora durante i tre mesi dalla fine dei lavori e comunque prima dello svincolo della cauzione, dovessero verificarsi avvallamenti e/o cedimenti del manto stradale riconducibili alla imperfetta esecuzione delle opere, il titolare della concessione resta obbligato a ripristinare, nel tempo assegnatogli, il manto stradale con tutti gli accorgimenti del caso.

In caso di mancato e inadeguato ripristino, il Comune non solo avrà diritto di incamerare la cauzione per provvedere in proprio alla esecuzione delle opere, ma potrà escutere il titolare della concessione per il rimborso delle maggiori spese eventualmente sostenute, ferma restando la revoca della concessione nel caso in cui non venga interamente saldata la spesa sostenuta dal Comune per dolo, colpa, e/o negligenza dell'Utente.

- **ART. 19** -

Per tutta la durata dei lavori dovrà essere corrisposta la tassa di occupazione temporanea del suolo pubblico. Fino a quando lo scavo non sarà coperto ed il manto stradale ripristinato, il titolare della concessione dovrà curare l'installazione di idonei segnali di pericolo per lavori in corso, rendendosi responsabile dei danni che dovessero derivare a terzi per sua colpa o negligenza.

- **ART. 20** -

Le condotte principali realizzate dai privati ai sensi e per gli effetti dell'art.17, passeranno di proprietà del Comune allo scadere del quarto anno dalla data di realizzazione, senza alcun diritto a compensi e/o indennità a favore di chi ha realizzato l'opera, perché l'acquisizione avviene nel pubblico interesse e per ragioni di pubblica utilità.

Tuttavia, il Consiglio Comunale può deliberare, prima dello scadere dei quattro anni, l'acquisizione delle condotte principali realizzate dai privati, pagando un equo indennizzo, nella misura che sarà ritenuta congrua dal Tecnico Comunale, previa valutazione delle opere alla data dell'acquisizione ma solo per sopravvenuti motivi di pubblica utilità.

Acquisita e/o espropriata la condotta principale realizzata da privati, il Comune diventa, automaticamente e di pieno diritto, titolare della servitù di esercizio di tale condotta. Tutti i privati che vorranno allacciarsi alla condotta principale espropriata dovranno pagare al Comune una quota parte delle spese di acquisizioni e/o di esproprio da questi sostenute, nella misura che sarà stabilita dalla Giunta Municipale sulla base di perizia tecnica estimativa del Tecnico Comunale.

- **ART. 21** -

Il Comune può altresì consentire allacciamenti di nuove utenze sulle condotte principali realizzate dai privati, previo nulla osta del proprietario e/o dei proprietari della condotta; tale nulla osta dovrà essere acquisito dal richiedente l'allacciamento ed allegato alla domanda di concessione.

- **ART. 22** -

Limitatamente alle concessioni ubicate fuori dalle zone edilizie destinate ad insediamenti residenziali, il Responsabile pro-tempore lavori pubblici, in caso di comprovata necessità ed al fine di assicurare il rifornimento idrico dell'abitato, con ordinanza motivata, può sospendere temporaneamente la fornitura

dell'acqua potabile. Per gli stessi motivi, la Giunta Municipale può deliberare la revoca temporanea o definitiva della concessione.

- ART. 23 -

Il Responsabile pro-tempore lavori pubblici potrà concedere l'acqua anche per uso industriale e commerciale sempre che ciò non pregiudichi l'uso principale dell'acqua ravvisata in quello potabile. Potrà inoltre consentire allacci temporanei e/o forniture forfettarie di acqua per usi edilizi alle condizioni previste in sede di struttura tariffaria. La concessione per uso edilizio avrà termine con la comunicazione di fine lavori all'ufficio idrico comunale e comunque allo scadere della concessione edilizia.

TITOLO II°

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE. LETTURA CONTATORI. PAGAMENTO DELLE FORNITURE. REVOCA O SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE IN CASO DI PERSISTENTE MOROSITA'.

- ART. 24 -

La fornitura viene concessa all'intestatario del contratto di utenza; egli pertanto sarà responsabile del pagamento dei canoni, dei consumi, delle ammende e dei danni che dovessero derivare al Comune ed ai terzi per qualsiasi causa imputabile a lui direttamente e/o ai suoi inquilini. Pertanto, in trasferimento di proprietà dell'immobile servito e/o parte di esso, sia per atto tra vivi quanto in comodato o in via successoria dovrà essere tempestivamente segnalato al Comune concedente perché possa provvedere alla eventuale voltura dell'utenza ed autorizzare, se del caso, nuova concessione.

- ART. 25 -

I quantitativi di acqua utilizzati saranno fatturati all'utenza secondo le tariffe allegate al presente regolamento che formano parte integrante e sostanziale dello stesso. La lettura dei contatori al fine della determinazione dei consumi sarà eseguita almeno una volta all'anno così pure la fatturazione delle quote e consumi .

- ART. 26 -

I termini di scadenza dei versamenti saranno fissati con apposita delibera della Giunta Municipale. La Giunta Municipale, nel rispetto dei limiti contrattuali, così come fissati al precedente art.25 determina le quote dei canoni e consumi per ciascun tipo di utilizzo. Determina, altresì, variazioni al diritto di allaccio e ai contributi : di riattivazione e di manutenzione.

La quota fissa dovrà essere pagata in ogni caso, anche se l'immobile risulti chiuso, disabitato o abbandonato. Il pagamento della fornitura dovrà avvenire presso gli uffici preposti ed indicati nella fattura, ovvero mediante versamento sull'apposito c/c postale intestato al Comune, gestione acquedotto. Per ogni pagamento verrà rilasciata idonea quietanza. E' fatto obbligo agli utenti di conservare le quietanze e/o i certificati di accreditamento, per esibirli ad ogni richiesta del Comune e/o degli Uffici preposti.

Le fatture dei consumi dovranno essere pagate entro il termine assegnato, in tutti i casi di mancato, ritardato pagamento o di rimborso all'utente, sono applicati gli interessi da calcolarsi per ogni giorno effettivo di ritardo, composti:

- Da una quota, variabile, come fissata dall'art.1284 del Codice civile ;
- Da una quota ,fissata dal Comune in 2,5 punti percentuali, in aggiunta a quella variabile ;

Tuttavia, è in facoltà del Comune, con ordinanza del Responsabile pro-tempore lavori pubblici, sospendere la fornitura e revocare la concessione qualora risulti scoperto il pagamento di due fatture consecutive. La fornitura sarà ripristinata ed i sigilli rimossi senza alcuna formalità, previa esibizione delle quietanze comprovanti l'avvenuto pagamento delle fatture scadute.

Il canone fognario ed il diritto di depurazione se dovuti, saranno fatturati insieme ai consumi e dovranno essere pagati con le stesse modalità e termine dell'acqua consumata ed in ragione del volume di acqua effettivamente scaricata.

- **ART. 27** -

La lettura dei contatori dovrà avvenire:

- Dal 1° Ottobre al 31 Marzo, non prima delle ore 8.00 e non oltre le ore 19.00;
- Dal 1° Aprile al 30 Settembre non prima delle ore 8.00 e non oltre 20.00.

Gli addetti alla lettura dei contatori, alle ispezioni ed alle verifiche saranno muniti di apposita tessera di riconoscimento che dovranno esibire a richiesta degli interessati.

- **ART. 28** -

In caso di guasti all'apparecchio di misura, l'utente resta obbligato a segnalare tempestivamente il guasto. Qualora il guasto non venga segnalato e sia, invece, accertato dal letturista, l'utente sarà tenuto a pagare, oltre al consumo minimo contrattuale, un'eccedenza pari ai consumi accertati nel medesimo periodo dell'anno precedente. Se il guasto è dovuto a manomissione colposa o dolosa, salvo che il caso non costituisca reato perseguibile penalmente, il Responsabile pro-tempore lavori pubblici, fermo restando il pagamento di quanto sopra prescritto, potrà disporre l'irrogazione delle pene pecuniarie previste dall'art.12 del presente regolamento.

- **ART. 29** -

Quando l'abbonato ritiene che le indicazioni del contatore siano errate, deve avvisare per iscritto l'Ufficio Idrico Comunale allegando alla lettera di avviso la ricevuta del deposito di €. 5,16, effettuato presso la Cassa Comunale.

Se nell'esperimento che seguirà, l'Ufficio Idrico, mediante la stessa condotta dell'abbonato o altrove troverà che il contatore è esatto o che indichi una quantità inferiore a quella che dovrebbe indicare o indicandola maggiore, l'eccedenza non superi il 5%, l'utente perderà il deposito fatto per tale esperimento, altrimenti le spese per le prove saranno a carico dell'Amministrazione ed il deposito sarà restituito.

- **ART. 30** -

Indipendentemente dall'adozione del provvedimento di interruzione della fornitura e/o della revoca della concessione, è in facoltà dell'Amministrazione recuperare in qualunque momento, sia i canoni, quanto i consumi, gli interessi, i danni subiti, le spese sostenute e le sanzioni amministrative eventualmente irrogate, mediante la riscossione coattiva con procedura indicata dal Regio Decreto 14/04/1910, n.639 o in alternativa con procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973 n.602 e successive modificazioni ed integrazioni.

- **ART. 31** -

Il Comune si riserva il diritto di ispezione e verifica delle opere di presa, dei contatori, della destinazione d'uso dell'acqua e della consistenza delle unità immobiliari cui è stata accordata la concessione.

Le ispezioni e le verifiche saranno effettuate da funzionari all'uopo autorizzati e dovranno avvenire alla presenza del titolare della concessione, o suo delegato, al quale verranno contestate le eventuali infrazioni al presente regolamento e prescritte le eventuali opere di ripristino per rendere la concessione conforme alle obbligazioni contrattuali ed a questo regolamento.

- **ART. 32** -

La mancata osservanza da parte degli abbonati a qualsiasi delle condizioni stabilite col presente regolamento, da diritto all'Amministrazione, previa diffida scritta, di togliere il servizio dell'acqua e far cessare l'abbonamento senza pregiudizio delle sanzioni che il Comune potrà esercitare.

- **ART. 33** -

L'Amministrazione Comunale si riserva di modificare e completare le presenti norme con tutte quelle altre prescrizioni che troverà necessarie ed opportune nell'interesse pubblico e privato.

Tali prescrizioni addizionali si intenderanno obbligatorie anche per coloro che siano già investiti della concessione di acqua, salvo che, con dichiarazione scritta presentata al Responsabile pro-tempore lavori

pubblici nel termine di un mese dal giorno in cui avranno avuto comunicazione delle variazioni o prescrizioni complementari del regolamento non dichiarassero di voler ritenere cessata la concessione alla prossima scadenza del loro contratto.

T I T O L O III° TARIFFE

- ART. 34 -

Il diritto di allaccio per tutti gli usi è fissato in € 60,00 (sessanta) comprensivo di I.V.A.. La riattivazione di un'utenza sospesa, comporta la corresponsione di un contributo di € 50,00 (cinquanta) comprensivo di I.V.A..

- ART. 35 -

Per ogni utenza è dovuto al Comune a titolo di contributo di manutenzione un importo annuale determinato in € 12,55 oltre iva.

- ART. 36 -

Il consumo rilevato dai contatori viene corrisposto a tariffa per metro cubo che è così fissata.

- ART. 37-

Norma transitoria

Il Contribuente prende atto che sono in corso le procedure per il passaggio della gestione dal Comune all'Acquedotto Pugliese e pertanto accetta sin d'ora le condizioni stabilite dell'AQP verso gli utenti e che il presente regolamento non avrà più efficacia.

TARIFFE

Usi	Moduli contrattuali unitari	Note
Domestico	200 litri/giorno	Per unità abitativa e per comunità ogni cinque presenze
Commerciale	200 litri/giorno	Ogni cinque presenze stabili
Industriale	1.000 litri/giorno	Per multipli
Pubblico diverso da fontanine ed idranti	200 litri/giorno	Ogni cinque presenze stabili
Fontanine ed idranti	2.000 litri/giorno	Per multipli

Uso domestico

Descrizione	Definizione fasce di consumo per Modulo Contrattuale in mc/anno	Euro/mc IVA escl.
Tariffa agevolata	Da 0 a mc 73	0,460468
Tariffa base	Da mc 73,01 a mc 110	0,604245
1^ fascia	Da mc 110,01 a mc 146	0,994113
2^ fascia	Da mc 146,01 a mc 256	1,487911
3^ fascia	Oltre mc 256	1,825007
Descrizione	Euro IVA escl.	
Quota fissa per Unità Immobiliare	12,55	

Uso commerciale

Descrizione	Definizione fasce di consumo per Modulo Contrattuale	Euro/mc IVA escl.
Tariffa base	Fino a Modulo Contrattuale	0,783170
1^ fascia	Oltre Modulo Contrattuale	1,040223
Descrizione	Euro IVA escl.	
Quota fissa per Modulo Contrattuale	12,55	

Uso industriale

Descrizione	Definizione fasce di consumo per Modulo Contrattuale	Euro/mc IVA escl.
Tariffa base	Fino a Modulo Contrattuale	0,783170
1^ fascia	Oltre Modulo Contrattuale	1,040223
Descrizione	Euro IVA escl.	
Quota fissa per Modulo Contrattuale	18,82	

Uso pubblico

Descrizione	Definizione fasce di consumo per Modulo Contrattuale	Euro/mc IVA escl.
Tariffa base	Fino a Modulo Contrattuale	0,604245
1^ fascia	Da 1 fino a 1,5 volte Modulo Contrattuale	0,994113
2^ fascia	Da 1,5 fino a 2 volte Modulo Contrattuale	1,487911
3^ fascia	Oltre 2 volte Modulo Contrattuale	1,825007
Descrizione	Euro IVA escl.	
Quota fissa per Modulo Contrattuale	12,55	

Uso occasionale e provvisorio

<i>Descrizione</i>	<i>Definizione fasce di consumo</i>	<i>Euro/mc IVA escl.</i>
Tariffa unica	Fascia di costo unica	2,305015

Canone per nolo contatori idraulici e diritti accessori per subdistribuzioni

<i>Tipo di misuratore</i>	<i>Euro IVA escl.</i>
Da 3 mc/h	11,11
Da 5 mc/h	13,62
Da 10 mc/h	16,34
Da 20 mc/h	46,65
Da 50 mm	49,43
Da 80 mm	68,25
Da 100 mm	83,99
Da 125 mm	107,68
Da 150 mm	121,62

Quota fissa per bocca antincendio

<i>Tipo di bocca</i>	<i>Euro IVA escl.</i>
Quota fissa per Modulo Contrattuale	12,55

SCHEMA DI CONTRATTO

per l'appalto dei lavori occorrenti per la realizzazione di derivazioni idriche all'interno dell'abitato di Monte Sant'Angelo, in località Macchia importo complessivo netto: pari ad € (€/00).

L'anno, il giorno del mese di, nella sede del Comunale in Piazza Roma n. 2,

TRA

l'ing. Domenico TROTTA nella qualità di Capo Settore Lavori Pubblici in rappresentanza del Comune di Monte Sant'Angelo, in seguito indicato "Ente", con sede in Monte Sant'Angelo alla Piazza Roma n. 2 - Codice Fiscale: 83000870713;

E

- il Sig. nato a il giorno .././., ed ivi residente alla Via, in qualità di legale rappresentante della Società, in seguito indicata "Impresa", con sede in, Via, - Codice Fiscale

PREMESSO

Che con decreto sindacale n. 5 del 19.01.2007 l'ing. Domenico TROTTA è stato nominato Capo Settore Lavori Pubblici del Comune di Monte Sant'Angelo;

che il Capo Settore Lavori Pubblici, con nota n° del, ha inviato all'Impresa l'elenco degli interventi da realizzare invitando la stessa a presentare una offerta relativa ai lavori previsti.

Che la predetta impresa si è dichiarata disposta ad eseguire i lavori di che trattasi, offrendo il ribasso del % sull'importo a base d'asta di €..... con un tempo di realizzazione di gg.....;

che, alla predetta impresa veniva comunicato, con lettera prot. n.del, l'affidamento dell'appalto dei lavori per la realizzazione di derivazioni trasversali per allacciamenti di acquedotto all'interno del suddetto abitato, secondo quanto previsto dall'elenco degli interventi, redatto dal Capo Settore Lavori Pubblici ed allegato alla suddetta richiesta di offerta del inviata all'impresa medesima ;

che nessun impedimento di tipo mafioso sussiste per la stipula del presente contratto ai sensi del Decreto Legislativo n.490 dell'8 agosto 1994, come modificato dal D.P.R. 3.6.1998 n.252 giusta autocertificazione dell'appaltatore del

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1

L'ing. Domenico TROTTA, nella sua qualità di Capo Settore LL.PP. del Comune di Monte Sant'Angelo, dà e concede alla prenominata Impresa rappresentata dal sig. come sopra generalizzato, l'appalto dei lavori e delle somministrazioni occorrenti per la realizzazione di derivazioni trasversali per allacciamenti di acquedotto all'interno dell'abitato di Monte Sant'Angelo.

Art. 2

L'appalto si intende concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute, nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto (fatta eccezione per gli articoli 1.3, 1.6, 1.7, 3.6, 4.10, 4.12, 4.17 e 4.24) e nel Prezziario unitario per i lavori di costruzione degli allacciamenti, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna, e che, firmati in ogni loro pagina dai contraenti stessi, costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente contratto, anche se non materialmente ad esso allegati.

Art. 3

L'appalto di cui trattasi, come indicato nell'art.1.4 del Capitolato Speciale d'Appalto, riguarda la costruzione degli allacciamenti alle reti idriche di cui al programma degli interventi formato ai sensi dell'art.1.2 dell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto e specificatamente consiste nella costruzione di:

-n° ... impianti di acquedotto per uno sviluppo complessivo di metri lineari

Il dettaglio degli interventi da eseguire è riportato nell'elenco allegato al predetto Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le opere saranno realizzate in conformità agli schemi in uso presso la Società ed allegati al Capitolato Speciale d'Appalto, salvo quanto eccezionalmente disposto, con apposito Ordine di Servizio, dal Direttore dei Lavori.

Art. 4

Tutte le opere appaltate saranno completamente ultimate entro giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna .

L'appaltatore è assoggettato alle penali indicate all'art.4.18 del Capitolato speciale d'Appalto.

Art. 5

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio della Direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Società.

Le tratte ricadenti in terreni soggetti ad invasioni di acqua dovranno essere costruite e provate rapidamente perché possano trovarsi rinterrate e garantite, con eventuali opere di difesa, al sopraggiungere di piogge.

Art. 6

L'appalto è a corpo e l'importo contrattuale, che è pari ad € oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del, è fisso e invariabile, come precisato all'art.1.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo contrattuale di €..... di cui innanzi, risulta così suddiviso:

impianti idrici €.....

Esso si intende onnicomprensivo e compensativo di tutti gli oneri, diretti o indiretti, per ottenere le opere perfettamente eseguite e funzionali.

Pertanto il compenso può essere corrisposto solo nel caso in cui tutti gli allacciamenti siano eseguiti, completi e funzionanti.

Art. 7

L'Appaltatore è obbligato all'osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni già emanate, ai sensi di legge, dalle competenti Autorità Governative, Provinciali e Comunali, che hanno giurisdizione nei luoghi in cui devono eseguirsi i lavori, nonché di tutte le norme elencate all'art.4.8 dell'allegato Capitolato speciale d'Appalto e di quelle che, eventualmente, fossero emanate, ai sensi legge, durante il corso dell'appalto, applicabili all'appalto stesso.

Resta contrattualmente convenuto che, anche se le predette norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nello sviluppo dei lavori, l'Appaltatore non potrà campare alcun diritto o ragione contro la Società appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del Capitolato Speciale d'Appalto.

Si impegna, altresì, ad applicare e rispettare le norme del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626 e successive modifiche riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e quelle del D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164 relativo alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, ove non modificate da quelle contenute nel predetto Decreto Legislativo.

Art. 8

Non è ammesso l'affidamento in subappalto totale o parziale dei lavori.

Art. 9

Nell'esecuzione delle attività, che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località di cui si svolgono i lavori, nonché nelle condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere ad ogni altro contratto collettivo applicabile nella località successivamente stipulato per la categoria.

L'Impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse.

La Società, di intesa con l'Autorità Competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori appaltati sia assunta dagli imprenditori anche mediante limitati turni settimanali, senza che per ciò l'Appaltatore possa avanzare pretese di compensi speciali.

L'Appaltatore sarà tenuto a comunicare alla Direzione dei Lavori, entro i limiti prefissati dalla stessa, tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera.

Art. 10

L'Impresa si assume ogni responsabilità circa i danni che dovessero derivare a privati ed Enti e cose di loro proprietà in dipendenza della mancata o ritardata esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori di ripristino delle sovrastrutture stradali smosse in occasione della esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente contratto.

Tale responsabilità è estesa anche ai danni derivanti agli edifici, alle proprietà private e pubbliche, alle persone, agli animali, alle cose per l'esistenza di scavi aperti per l'esecuzione dei lavori, nonché a tutti gli altri danni comunque posti in relazione alle prestazioni del presente contratto.

L'Impresa si obbliga, pertanto, a sollevare la Società committente da ogni controversia verso i terzi danneggiati e senza che perciò possa pretendere integrazioni sul corrispettivo convenuto in contratto od altri compensi di sorta.

A garanzia delle obbligazioni assunte, l'impresa ha stipulato con la Società apposita polizza di responsabilità civile del costruttore n. per un massimale pari a €..... (£.....)

In caso di mancato adempimento agli obblighi innanzi espressamente assunti, la Società si riserva la facoltà di sospendere il pagamento di crediti vantati dall'Impresa, fino alla concorrenza dell'ammontare dei danni richiesti oltre il presumibile importo delle spese, salvo il diritto di rivalsa per tutti gli oneri derivanti dai fatti che determinano le controversie.

Art. 11

L'Impresa elegge il proprio domicilio legale in Bari, presso la Segreteria del Comune, e ciò a tutti gli effetti di legge.

Art. 12

Tutte le imposte e tasse e le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle per la sua registrazione sono a carico dell'Impresa che ha provveduto ad effettuare il relativo deposito in contanti.

Art. 13

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente il Foro di Bari.

Art. 14

Poiché il presente contratto è soggetto al I.V.A. le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa-parte I-del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

La presente scrittura privata non autenticata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5 comma 2 del D.P.R. n.131/86 e della tariffa parte seconda allegata al succitato D.P.R..
farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RAPPRESENTANTE
DEL COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

L'APPALTATORE

Ai sensi degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante dell'impresa, dichiara di approvare specificatamente ed espressamente le disposizioni degli artt.4, 5, 6, 10 e 13 del presente contratto.

L'APPALTATORE
